

## Swissness

# Factsheet sull'ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli

Data:

2 settembre 2015

### 1. L'essenziale in breve

In conformità con la legge sulla protezione dei marchi (LPM)<sup>1</sup> questo progetto di ordinanza disciplina

#### a) la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli

La creazione del registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche concretizza le disposizioni svizzere sulla protezione delle indicazioni geografiche. La protezione delle indicazioni geografiche non registrate continua a essere garantita per tutti i prodotti (art. 47 segg. LPM), ma il registro crea maggiore certezza conferendo un titolo di protezione per un'indicazione geografica svizzera o estera per prodotti non agricoli. Si tratta perlopiù di prodotti artigianali non alimentari come i tessili e la ceramica, prodotti industriali come gli orologi e prodotti ottenuti mediante l'estrazione come i minerali e il sale.

Sono esclusi i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati<sup>2</sup>, nonché i vini<sup>3</sup>. In questi settori esistono registri tenuti dalle autorità competenti.

#### b) le condizioni e la procedura per l'iscrizione e la tenuta del registro delle denominazioni d'origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP)

L'ordinanza poggia sull'esperienza del registro DOP/IGP per prodotti agricoli<sup>4</sup> e il corrispondente sistema di registrazione europeo.

Chi presenta una domanda di registrazione per una DOP o un'IGP deve dunque essere rappresentativo dei prodotti in questione (art. 4). La domanda di registrazione deve in particolare contenere una descrizione delle condizioni di produzione e delle caratteristiche del prodotto finale (art. 5 e 6). L'iscrizione nel registro è preceduta da un esame approfondito dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) (art. 7 e 8). Contro la decisione di registrazione dell'IPI può essere presentata opposizione (art. 9). Fatta salva una cancellazione l'iscrizione di una designazione nel registro è possibile indeterminatamente (art. 12). Una DOP o IGP registrata può essere utilizzata solo per prodotti di cui è verificata la conformità con la legge (art. 16—18). L'estensione della protezione delle DOP o IGP registrate è definita agli articoli 19—21.

<sup>1</sup> Articolo 50a LPM; RS 232.11

<sup>2</sup> Questo registro è tenuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

<sup>3</sup> Per questo settore le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine sono definite dai Cantoni.

<sup>4</sup> Dalla creazione del registro 32 designazioni sono state iscritte come DOP o IGP (stato il 31 marzo 2015).